PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Allegato alla deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2009



PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Paladina esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni con l'art. 25 del DPR 24.07.1977 n. 616 e dall'art. 13 Capo I Titolo II del D. Leg. 18.08.00 n. 267, al fine di promuovere una politica di interventi e servizi in grado di rispondere al bisogno assistenziale e prevenire l'emarginazione di persone e nuclei socialmente deboli.

Il Comune intende in tal modo assicurare alle persone e alle famiglie interventi per promuovere e garantire condizioni di benessere e inclusione sociale, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza; inoltre interviene per prevenire o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3, 38 della Costituzione, a quanto stabilito dall'art. 1 della L.328/00 e dall'art. 1 della L.R. 3/2008 .

ART. 2 – FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

L'intervento di Assistenza Economica si inserisce in una serie di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica e sociale disagiata, finalizzati ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto del bisogno della persona.

L'erogazione di contributi monetari e l'agevolazione al pagamento di servizi socio – assistenziali ed educativi è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee; è parte di un processo evolutivo del beneficiario sia sotto l'aspetto sociale sia per il raggiungimento di livelli di autonomia maggiori della persona o della famiglia. Il beneficio stesso è attribuito esclusivamente e limitatamente per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti e concordati con il Servizio Sociale Comunale. A tal fine deve integrarsi con una più ampia serie di interventi che prevedano l'attivazione delle risorse disponibili sia a livello personale sia dei soggetti della comunità.

ART. 3 OBIETTIVI SPECIFICI

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- Integrare il reddito familiare;
- Favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- Sopperire a necessità di carattere straordinario.

ART. 4 - ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Compatibilmente con i criteri e le modalità di seguito definite, l'accesso agli interventi di assistenza economica è possibile ai singoli e ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 comma 1 della L.R.3/2008, in particolare:

- i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Paladina;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato



PROVINCIA DI BERGAMO

- dimoranti nel Comune di Paladina;
- i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Paladina, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibili indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA' D'INTERVENTO

In ordine ai soggetti richiedenti, compatibilmente con le risorse a disposizione, "accedono prioritariamente a questi interventi le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali" (art. 6 comma 2 L.R. 3/2008).

Stante la possibilità per ogni cittadino di richiedere un intervento di assistenza economica da parte del Comune di Paladina, a parità di condizioni di accesso è criterio di priorità per l'erogazione e l'eventuale reiterazione dell'intervento in oggetto, su valutazione di appropriatezza definita dal Servizio Sociale Comunale, la sottoscrizione di un "accordo progettuale" nel quale i beneficiari sono coinvolti nella definizione di obiettivi, impegni e responsabilità reciproche, in vista del superamento e rimozione della situazione di disagio; tale "accordo" è sottoposto a periodica verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali; l'inosservanza da parte del beneficiario comporta la sospensione temporanea o definitiva degli interventi.

Gli interventi di Assistenza Economica, pur rientrando nelle competenze del Comune di Paladina, sono comunque soggetti alle linee guida, alla rete di interventi e servizi definiti dal Piano di Zona in vigore; quindi ogni intervento di Assistenza Economica richiesto non può essere sostitutivo di quanto già definito ed erogato con interventi dell'Ufficio di Piano di Ambito ma può eventualmente rappresentare una forma di integrazione economica qualora sussistano evidenti e motivati elementi individuati dal Servizio Sociale Comunale per un intervento diretto del Comune di Paladina.

ART. 6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO

All'interno del "accordo progettuale" sottoscritto dal singolo o famiglia che richiede l'intervento del Servizio Sociale Comunale, per la definizione di un intervento di carattere economico deve sussistere almeno uno dei seguenti elementi:

- 1. valore ISEE inferiore al Minimo Vitale secondo i parametri che vengono annualmente definiti dalla Giunta Comunale con apposita delibera a integrazione del presente regolamento;
- 2. Incapacità totale o parziale di un soggetto e/o di una famiglia a provvedere economicamente in modo autonomo ai propri bisogni e impossibilità per i parenti, tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del codice civile, ad assicurarne la necessaria assistenza e il sostegno



PROVINCIA DI BERGAMO

economico;

- 3. Esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa dei quali i singoli o le famiglie siano esposte a rischio di emarginazione;
- 4. Esistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che sottopone il soggetto ad interventi e prestazioni socio assistenziali.

ART. 7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di Assistenza Economica possono concretizzarsi in diverse tipologie:

- 1. INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE;
- 2. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA;
- 3. CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;
- 4. PARTECIPAZIONE AL COSTO DI SERVIZI GESTITI DA SOGGETTI ESTERNI;
- 5. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DAL COMUNE DI PALADINA;

1. – <u>Integrazione al Minimo Vitale</u>

Gli interventi di Assistenza Economica, a garanzia del Minimo Vitale, concorrono al soddisfacimento di alcuni bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene abitazione, riscaldamento ecc.) del singolo e/o del nucleo familiare, con reddito inferiore ai parametri annualmente fissati dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001.

Qualora il singolo o il nucleo familiare usufruiscano, a titolo gratuito, dei servizi gestiti dal Comune o di qualsiasi altro contributo erogato da altri Enti, la retta minima di accesso a tali servizi viene decurtata dal calcolo del contributo richiesto.

I contributi economici per l'integrazione al minimo vitale sono destinati prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o con handicap accertato, ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e a famiglie i cui componenti siano destinatari di programmi individualizzati di recupero e reinserimento sociale definiti nel "accordo progettuale" di cui all'art.5 del presente regolamento.

L'intervento economico ad integrazione del Minimo Vitale è consentito per la durata massima di mesi 6 rinnovabile con apposito successivo provvedimento.



PROVINCIA DI BERGAMO

2. – Assistenza Economica Straordinaria

Anche per questo intervento, è criterio preferenziale per l'erogazione dell'Assistenza Economica straordinaria la sottoscrizione del "accordo progettuale" con il Servizio Sociale Comunale che, in tal modo, colloca l'intervento all'interno di un progetto più generale di superamento della condizione di disagio. Tale contributo viene erogato per situazioni eccezionali e straordinarie, atto a sostenere interventi a valenza preventiva e a risolvere problematiche contingenti.

A titolo esemplificativo può essere finalizzato a sopperire alle seguenti situazioni:

- Carenze/assenze di servizi adeguati al bisogno;
- Eventi eccezionali e comprovati;
- Acquisto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi in genere, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti;
- Inderogabile necessità, adeguatamente certificata, di utilizzo di servizi accreditati e/o convenzionati o abilitati (accesso ad ambulatori, centri riabilitativi ecc) che prestino la loro opera nell'intento di rimuovere le cause di fragilità sociale, in caso di mancanza o inadeguatezza di servizi pubblici;
- Spese di risanamento derivanti da interventi non procrastinabili, nei limite delle strette necessità, finalizzate a favorire la permanenza del nucleo familiare nell'alloggio abitato.

3. – Contributo a titolo di anticipazione

Viene erogato, quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici previdenziali o assistenziali e debbano nel frattempo sostenere spese onerose ed improrogabili.

L'intervento deve essere definito in un progetto più ampio predisposto dall'Assistente Sociale, condiviso e sottoscritto con l'utente ("accordo progettuale").

L'Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo, concorda con il beneficiano modi e tempi per la restituzione della somma erogata, dal momento in cui la situazione di disagio economico sia superata.

4. – Contributo per il pagamento di servizi gestiti da Soggetti Esterni

a) Integrazione al costo di servizi socio – educativi e interventi specialistici

I cittadini residenti che vengono a trovarsi in particolari condizioni economiche potranno richiedere un aiuto economico per il pagamento di eventuali servizi socio – educativi e interventi specialistici non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale. La valutazione dei casi verrà fatta direttamente dall'Assistente Sociale.

b) Integrazione retta strutture protette

Il contributo economico denominato "Integrazione per rette in strutture residenziali" è un intervento finalizzato a coprire il pagamento di una retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza (centri diurni, Case di riposo, strutture per disabili, strutture di accoglienza per



PROVINCIA DI BERGAMO

minori...), qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato non permetta di coprire totalmente la retta stessa e non vi siano parenti obbligati. Il Servizio Sociale può valutare di escludere il ricorso agli eventuali soggetti tenuti agli alimenti qualora il contenzioso potesse pregiudicare l'intervento medesimo (es. minori e disabili soggetti a tutela).

Gli eventuali soggetti tenuti agli alimenti sono interpellati nell'ordine previsto dalla normativa fino alla copertura dell'intero costo dell'integrazione. In particolare, in base all'art. 441 del Codice Civile "le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore".

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti nel Comune di Paladina ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 che stabilisce "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Nel caso in cui il soggetto abbia modificato la residenza congiuntamente al ricovero presso una struttura, la competenza resta del Comune presso cui risulta l'ultima residenza prima della degenza, in base all'art. 8 comma 5 della legge Regionale 3/2008 che stabilisce "qualora la persona assistita sia ospitata in unità d'offerta residenziali situate in un comune diverso, i relativi oneri gravano comunque sul comune di residenza o di dimora in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora determinato dal ricovero". Inoltre detto articolo definisce nel successivo comma che "per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore, anche quando sia nominato dopo l'inizio della prestazione".

La legge regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori" all'art. 4 comma 2 definisce che "gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti".

5. – <u>Agevolazioni economiche per l'accesso ai servizi socio – assistenziali ed educativi gestiti dall'Amministrazione Comunale</u>

I cittadini che vengono a trovarsi in condizioni di disagio economico potranno usufruire su richiesta di agevolazioni o esoneri sulle tariffe previste dal Comune di Paladina per accedere ai servizi socio – assistenziali ed educativi a domanda individuale (vedi tab. 2–3). Le stesse avranno forma temporanea, sulla base di un progetto concordato con l'utente e fino alla rimozione delle cause di disagio.



PROVINCIA DI BERGAMO

ART . 8 - <u>PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI</u> ASSISTENZA ECONOMICA

A) Presentazione della richiesta

Per usufruire degli interventi economici di cui all'articolo 7, la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune può accettare la richiesta da parte di parenti o provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di richiesta di contributo.

Il presente regolamento stabilisce che l'esistenza di soggetti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici erogati dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, in ottemperanza all'art. 438 del Codice Civile secondo cui "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", si stabilisce che l'eventuale soggetto richiedente la prestazione economica può inoltrare la domanda solo dopo aver verificato tale condizione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- <u>la dichiarazione relativa alla Situazione Economica Equivalente (ISEE)</u> completa dell'intero nucleo familiare del richiedente, nonché dei soggetti obbligati nei casi in cui è previsto;
- <u>fotocopia delle ultime tre buste paga per ogni componente del nucleo familiare o</u> autocertificazione equivalente;
- certificato di Pensione mod. Obis M/INPS dell'anno in corso;
- certificazioni attestanti l'eventuale invalidità e indennità di accompagnamento;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda. Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro trenta giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi respinta.

B) Accertamento della condizione di disagio economico

Gli interventi di Assistenza economica definiti dal presente regolamento sono, <u>in ogni caso</u>, subordinati all'accertamento, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, delle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente che dimostrino di non consentire, con i mezzi propri e dei familiari, il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani del nucleo a cui appartiene, considerato anche l'eventuale apporto dei soggetti obbligati agli alimenti (ex art. 433 e seguenti del codice civile).

Il richiedente contestualmente alla richiesta, dovrà autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/03, ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità



PROVINCIA DI BERGAMO

delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica e patrimoniale che a quella familiare, producendo la relativa documentazione. A tal fine il Comune può inoltre disporre visite domiciliari con personale qualificato, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Locale.

Sulle dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 10 comma 4 del "Regolamento Comunale per l'Individuazione della Situazione Economica Equivalente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" approvato con Del. C. C. n. 35 del 29/11/2001 ed ai sensi del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/00. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Nei casi in cui il reddito documentato fosse nullo o quasi, va comunque calcolato come reddito autoprodotto una somma di € 200,00 mensili per ognimaggiorenne presente nel calcolo.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, etc) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite; la mancata presentazione della documentazione richiesta sarà considerato motivo di esclusione per la presentazione di nuova istanza.

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.

C) Definizione dell'intervento economico

L'Ufficio Servizi Sociali una volta accertate le condizioni di disagio economico secondo quanto sopra descritto, provvede a formulare (nella persona dell'Assistente Sociale) un adeguato progetto che diventa parte integrante del cosiddetto "accordo progettuale". Detto progetto deve essere condiviso e sottoscritto dal richiedente per poter passare alla fase di esecutività.

La Giunta Comunale delibera gli opportuni provvedimenti sulla base della valutazione proposta dall'Assistente Sociale secondo il "accordo progettuale" definito con il richiedente.

Salvo situazioni di natura eccezionale, entro 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria a corredo della richiesta di Assistenza Economica il richiedente riceve adeguata e motivata risposta scritta.

In caso di esito favorevole della richiesta, l'Assistente Sociale dà avvio (o continuazione) al progetto ipotizzato individuando gli interventi più rispondenti al disagio dell'interessato secondo le priorità e gli impegni concordati.

D) Esclusione o riduzione dai benefici economici richiesti

L'Amministrazione Comunale può respingere la richiesta di Assistenza Economica qualora:



PROVINCIA DI BERGAMO

- 1. non sia rispettato almeno un criterio di disagio economico secondo l'art. 6 del presente regolamento;
- 2. la documentazione prodotta dal richiedente sia palesemente insufficiente o necessiti di ulteriori approfondimenti da parte del competente Ufficio Servizi Sociali;
- 3. pur in presenza di motivata richiesta vi sia l'esistenza di soggetti giuridicamente obbligati agli alimenti, che di fatto provvedono o possono provvedere a garantire il minimo vitale.
- 4. non vi siano le necessarie disponibilità economiche di bilancio ovvero si sia raggiunto o superato il limite delle risorse disponibili nell'anno per il capitolo legato all'Assistenza Economica:
- 5. In riferimento agli interventi di sostegno economico per l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali non è possibile accedere in assenza di tali requisiti:
 - Il beneficiario anziano non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto di uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se abitata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità grave accertata dall'ASL ai sensi della L.104/92;
 - b) Il beneficiario disabile non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dai genitori o dal coniuge e purchè questi ultimi non siano titolari di altri diritti reali il cui valore catastale non deve essere superiore a € 50.000
 - c) Il beneficiario anziano o disabile non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a € 5.000

L'Amministrazione Comunale può ridurre l'ammontare della richiesta presentata qualora:

- 1. la persona o nucleo familiare abbia già usufruito nello stesso anno solare di un intervento di Assistenza Economica analogo e tale richiesta impedisca l'erogazione di contributo economico ad altro soggetto che presenti per la prima volta domanda nel medesimo momento e ne abbia pari diritto;
- 2. non vi siano sufficienti disponibilità economiche di bilancio ovvero si sia raggiunto o superato il limite delle risorse disponibili nell'anno per il capitolo legato all'Assistenza Economica.

E) Quantificazione del contributo

- ♦ <u>Per l'intervento ad Integrazione del Minimo Vitale</u> il Comune interviene nella misura necessaria al raggiungimento della quota pari all'importo di cui alla Tabella 1 in allegato, individuato come Minimo Vitale. La quantificazione avviene quindi attraverso questa formula: Contributo Comunale = Minimo Vitale Reddito del nucleo familiare del richiedente (<u>eventualmente integrato da quanto versato dai soggetti obbligati per legge</u>).
- ♦ <u>Per Assistenza Economica straordinaria</u> l'importo erogabile non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra le spese da sostenere e il reddito, avendo come parametro di riferimento il minimo vitale.



PROVINCIA DI BERGAMO

L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una sola volta nell'arco dell'esercizio finanziario per una spesa massima ammissibile di € 2.000,00 ovvero in rate che se cumulate non superino il massimale fissato.

- ♦ <u>Per le agevolazioni tariffarie a servizi socio educativi</u> gestiti dall'Amministrazione Comunale (Asilo Nido "Non solo compiti" "Spazio Gioco S.F.A.) si rimanda ai regolamenti specifici laddove in vigore e alle tabelle allegate al presente documento
- ♦ Per l'integrazione retta in strutture protette l'Amministrazione Comunale interverrà economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero, valutando le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e del suo nucleo familiare anagrafico, nonché dei soggetti tenuti al mantenimento. La retta di ricovero verrà integrata con il concorso di tutte le rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatta salva la quota mensile garantita all'assistito come previsto dalle normative vigenti, denominata Regalia, pari al 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'Inps, che verrà assolta da parte del Comune per tredici mensilità.

Per la valutazione della situazione economica dei soggetti obbligati che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti soggetti:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli obbligati come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo d. lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi. Detta certificazione dovrà essere relativa al solo soggetto obbligato ed alle persone a suo carico ai fini IRPEF.

<u>a)</u> FASCE ISEE <u>STANDA</u>	%	
		compartecipazione
Fino a € 5.000,00		0%
da € 5.001,00	a € 7.500,00	5%
da € 7.501,00	a € 10.000,00	7,5%
da € 10.001,00	a € 12.500,00	10%
da € 12.501,00	a € 15.000,00	12,5%
da € 15.001,00	a € 17.500,00	15%
da € 17.501,00	a € 20.000,00	17,5%
da € 20,001,00	oltre	20%



PROVINCIA DI BERGAMO

Al fine di determinare l'eventuale erogazione e la relativa misura dell'intervento economico in favore del soggetto beneficiario si procede a verificare, per la copertura economica della parte di retta non sostenuta direttamente dall'ospite della struttura residenziale, la capacità di ciascuno dei soggetti obbligati di provvedervi nei limiti massimi della propria capacità economica.

Se più soggetti sono obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se i soggetti chiamati in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico dei soggetti chiamati in grado posteriore.

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, verrà convenzionalmente determinato un reddito ISEE superiore a $\leq 20.001,00$.

Il Comune si riserva di esperire le azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

Pertanto l'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero verrà conteggiato come di seguito indicato:

COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA +
CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO REGALIA +
CAPACITA' ECONOMICA DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso al l'intervento comunale di cui al presente regolamento, nel caso previsto all'art. 8, punto D 5 al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Paladina valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Paladina, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.



PROVINCIA DI BERGAMO

L'integrazione, prevista dalla legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 3/2008 da parte dell'Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, è finalizzata a garantire all'utente l'assistenza di cui necessita. La misura dell'integrazione è determinata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato a integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

F) <u>Modalità di erogazione</u>

<u>I contributi di integrazione al minimo vitale</u> sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi l'anno; essi sono reiterabili solo a seguito di nuova istanza e sulla base di un nuovo "accordo progettuale". In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dall'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

<u>La concessione dei contributi straordinari o a titolo di anticipazione</u> viene erogata in un' unica soluzione o eventualmente in rate mensili e non è reiterabile prima di un semestre.

Partecipazione al costo dei servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri Enti:

- per servizi gestiti direttamente dal Comune, il beneficio economico viene direttamente calcolato sulla quota prevista per usufruire della prestazione o servizio che, quindi, risulta ridotta della parte di intervento di Assistenza Economica definito dalla delibera di Giunta;
- per i servizi a domanda individuale offerti da altri Enti la contribuzione avviene a titolo di rimborso a seguito di presentazione delle relative ricevute di pagamento;
- per il pagamento della retta di ricovero in strutture l'integrazione dovrà essere versata direttamente all'Istituto di ricovero, previa emissione di apposita ricevuta.

L'intervento di Assistenza Economica decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. In nessun caso è consentita la retroattività.

Art. 9 - <u>INTERVENTI ECCEZIONALI</u>

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità è facoltà della Giunta Comunale assumere i relativi provvedimenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, l'improvvisa presenza sul territorio di fenomeni di immigrazione, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.



PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 10 - RICORSI

Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo della pratica. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione dell'intervento. Di tale facoltà è data informazione contestualmente alla comunicazione relativa all'esito della domanda.

Art . 11 – NORME GENERALI

Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il Servizio Sociale Comunale nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Per tutti gli interventi non esplicitamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

I parametri economici delle tabelle allegate al presente Regolamento sono aggiornate periodicamente con atto di Giunta Comunale anche a seguito di eventuali modifiche di legge e/o su proposta della Commissione consiliare.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e sarà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi Sociali.



PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATI

TABELLA N. 1

MINIMO VITALE PER L'ANNO 2009

PENSIONE MINIMA 2009 € 458,20 € 5.956,60

N° COMPONENTI NUCLEO FAMIL.	FASCIA REDDITO 2009	PARAMETRI
1	€ 5.956,60	100
2	€ 9.828,39	165
3	€ 12.627,99	212
4	€ 15.070,20	253
5	€ 17.571,97	295
6	€ 19.895,04	334
7	€ 22.218,12	373



PROVINCIA DI BERGAMO

TABELLA N. 2

(AGEVOLAZIONI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI)

ASILO NIDO

RETTE anno scolastico 2009/2010

RESIDENTI COMUNI DI PALADINA, ALME', VALBREMBO:

0	TEMPO PROLUNGATO	RETTA MENSILE	€	510,00
0	TEMPO PIENO	RETTA MENSILE	€	460,00
0	TtEMPO PARZIALE	RETTA MENSILE	€	410,00

Le rette sono deliberate in accordo con i Comuni di Almè e di Valbrembo e sono comprensive di contributo comunale.

ULTERIORE CONTRIBUTO COMUNALE RESIDENTI DI PALADINA:

FASCIA REDDITO I.S.E.E.	Tempo Prolungato	Tempo Pieno	Tempo Parziale
			-
4.000,00 - 6.000,00	200,00	160,00	120,00
6.000,01 - 12.000,00	100,00	80,00	60,00
12.000,01 - 18.000,00	50,00	40,00	30,00

SERVIZIO NON SOLO COMPITI

FASCIA REDDITO ISEE	Compartecipazione al servizio
	(pasto e merenda compresi)
Fino a 6.000,00 euro	€ 30,00 mensili
Da euro 6.000,01 a euro 12.000,00	€ 45,00 mensili
Oltre euro 12.001,00	€ 60,00 mensili

Riduzione del 20% per chi ha due figli iscritti



PROVINCIA DI BERGAMO

BABY CRE - E...STATE CON NOI 2009

RESIDENTI:

		<u>Per 2 fratelli</u>
per 4 settimane	€ 155,00	€ 270,00
per 3 settimane	€ 130,00	€ 230,00
per 2 settimane	€ 115,00	€ 210,00

NON RESIDENTI:

		<u>Per 2 fratelli</u>
per 4 settimane	€ 180,00	€ 320,00
per 3 settimane	€ 155,00	€ 270,00
per 2 settimane	€ 145,00	€ 250,00

SPAZIO GIOCO "IL GIRASOLE" 0/3 ANNI

QUOTA ANNUALE RESIDENTI: 1 GIORNO ALLA SETTIMANA € 70,00

2 GIORNI ALLA SETTIMANA € 100,00

QUOTA ANNUALE NON RESIDENTI: 1 GIORNO ALLA SETTIMANA € 100,00

2 GIORNI ALLA SETTIMANA € 140,00



PROVINCIA DI BERGAMO

TABELLA N.3

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

REDDITO	< 5.000	5.001 - 7.000	7.001 - 9.500	9.501 - 12.000	12.001 - 14.500	14.501 - 20.000	Oltre 20.000
I.S.E.E.							
S.A.D							
	0	3,00	4,00	6,00	7,00	8,50	16,50
TELE- SOCCORSO	0	4,00	7,00	10,00	12,00	13,00	13,00
PASTO A DOMICILIO	3,80 INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO I.S.E.E.						